



## **PROVINCIA DI NUORO**

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

**(Complemento al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi)**

**(Approvato con Deliberazione G.P N°210 del 10/10/2008)**

## I N D I C E

		<i>Pag.</i>
<b>ART. 1</b>	<b><i>Principi e ambito di applicazione</i></b>	<b>5</b>
<b>ART. 2</b>	<b><i>Definizioni</i></b>	<b>6</b>
<b>ART. 3</b>	<b><i>Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi</i></b>	<b>6</b>
<b>ART. 4</b>	<b><i>Programmazione dei fabbisogni e limiti di spesa</i></b>	<b>8</b>
<b>ART. 5</b>	<b><i>Criteri e modalità di affidamento</i></b>	<b>8</b>
<b>ART. 6</b>	<b><i>Conferimento di incarichi mediante procedure comparative</i></b>	<b>9</b>
<b>ART. 7</b>	<b><i>Conferimento incarichi senza procedure comparative</i></b>	<b>10</b>
<b>ART. 8</b>	<b><i>Individuazione del collaboratore e stipula del contratto</i></b>	<b>10</b>
<b>ART. 9</b>	<b><i>Corrispettivo</i></b>	<b>11</b>
<b>ART. 10</b>	<b><i>Pubblicizzazione degli incarichi e controlli</i></b>	<b>12</b>

## **Art. 1 - Principi e ambito di applicazione**

1. La Provincia di Nuoro attua i propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente.
2. Per esigenze connesse alla propria attività istituzionale cui non può far fronte con personale dipendente, la Provincia può ricorrere a collaborazioni esterne ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.L. 112 del 24/06/2008
3. Il presente regolamento disciplina L'affidamento di incarichi individuali mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nella forma dell'incarico professionale, della prestazione occasionale o della collaborazione coordinata e continuativa.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta;
  - b) agli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D.Lgs. 163/2006;
  - c) agli incarichi di cui all'art.90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
  - d) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione.
  - e) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione.
  - f) ali incarichi di revisione economico finanziaria disciplinati dagli articoli 234 e segg. del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente regolamento i soggetti che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, dalla Provincia di Nuoro sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

## **Art.2 - Definizioni**

3. Gli incarichi di studio o di ricerca, consulenza e collaborazione hanno per oggetto prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dalle norme del codice civile relative ai contratti d'opera intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.
4. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per incarichi di studio, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione per lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della stessa Amministrazione e che prevedano la consegna di un elaborato o relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi posti;
  - b) per incarichi di ricerca, quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della stessa Amministrazione;
  - c) per incarichi di consulenze, le richieste ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi.
  - d) per collaborazioni di natura coordinata e continuativa si intendono i rapporti di lavoro autonomo finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Dirigente che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla il risultato, con carattere non subordinato e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

## **Art. 3 - Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi individuali sono conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in materie o con indirizzo attinenti all'ambito della prestazione da affidare, che abbiano inoltre maturato un'appropriata esperienza professionale almeno annuale nelle materie oggetto di incarico.
2. Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o per prestazioni specialistiche non comparabili in quanto strettamente connesse alle specifiche competenze e abilità del prestatore d'opera, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. La Provincia può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto specifico della prestazione, solo nell'ambito delle attività istituzionali attribuite dall'ordinamento o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I predetti contratti non possono in nessun caso riguardare attività generiche, esecutive o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'ente, nonché compiti e responsabilità dirigenziali, gestionali o di rappresentanza che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con l'ente.

La violazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

5. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. In particolare il Dirigente responsabile del procedimento dovrà preventivamente accertare almeno la contemporanea sussistenza di tutti i seguenti presupposti:
  - a) la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, comunque previsti nel programma approvato dal Consiglio;
  - b) l'inesistenza all'interno dell'Ente di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno, da accertare per mezzo di una reale e documentata ricognizione;
  - c) l'indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
  - d) la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione;
  - e) la preventiva determinazione della durata, dei contenuti, dei criteri e del compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'incarico;
  - f) la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e l'utilità che ne conseguirà l'Amministrazione.
6. La sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma deve essere puntualmente attestata nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell'incarico.
7. La determinazione di cui al comma precedente deve indicare anche il programma del Consiglio in relazione alla cui attuazione è ammesso il conferimento dell'incarico.
8. Nella determinazione di affidamento dell'incarico, il Dirigente responsabile del procedimento dovrà dare atto di avere verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.
9. Il contratto, che dovrà essere sottoscritto dal Dirigente responsabile del procedimento e dall'incaricato, dovrà essere inserito nel repertorio dei contratti e dovrà riportare almeno i seguenti elementi: contenuto, natura e oggetto dell'incarico, modalità di svolgimento, modalità di relazione con l'Amministrazione, prodotto finale richiesto, termine iniziale e finale, eventuali penali e cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.
10. Gli aspiranti incaricati devono non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione provinciale.

#### **Art. 4 - Programmazione dei fabbisogni e limiti di spesa**

1. Il piano dettagliato degli obiettivi individua annualmente, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità cui ricollegare i contratti di cui all'art. 1.
2. La Relazione Previsionale e programmatica stabilisce il limite massimo della spesa annua per le collaborazioni a soggetti esterni all'Amministrazione.
3. In corso d'anno, il limite di spesa, può essere modificato in sede di variazione di bilancio per motivi adeguatamente indicati.
4. Il responsabile del servizio finanziario, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la copertura finanziaria dei provvedimenti di incarico anche con riferimento al limite di spesa di cui al comma 2.

#### **Art. 5 - Criteri e modalità di affidamento**

1. Salvo quanto previsto all'art. 7, gli incarichi sono conferiti con le procedure comparative di cui all'art. 6. Gli importi pari o superiori alle soglie comunitarie sono conferiti nel rispetto della normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie.
2. Il dirigente, con apposito provvedimento di avvio della procedura comparativa:
  - a) motiva la necessità dell'incarico e da atto dell'esito negativo della ricognizione di cui al precedente art. 3, comma b)
  - b) definisce le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio, nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali ed esperienze professionali richieste e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
  - c) approva, contestualmente, un avviso di selezione indicante: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto e il corrispettivo proposto, i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti, nonché i termini e le modalità di presentazione in busta chiusa delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.
3. L'avviso di selezione di cui al comma 2 lett. c) indica anche i criteri e le modalità della comparazione con riferimento:
  - a) alle abilità ed all'esperienza professionale maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, con anche riguardo a quelle maturate presso l'ente;
  - b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;

- d) al ribasso del compenso offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'amministrazione.;
  - e) ad altri eventuali elementi in relazione alla peculiarità dell'incarico
4. Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa la comparazione delle manifestazioni di interesse avviene con riferimento alle sole lettere a), b), c) ed e) del precedente comma 3.
  5. L'avviso di selezione è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi, all'albo pretorio e sul sito web della provincia, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.
  6. Per importi non superiori a 30.000,00 euro netti, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, lett. c), da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
  7. Per importi non superiori a euro 20.000,00 netti, l'incarico professionale può essere affidato direttamente con atto adeguatamente motivato in ordine alla corrispondenza fra le esigenze e la professionalità del soggetto incaricato e alla convenienza per l'ente.
  8. Previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al comma 2, lett. c), la Provincia può istituire liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore ad € 30.000,00 netti. La graduatoria di merito approvata dal dirigente può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.

#### **Art. 6 - Conferimento di incarichi mediante procedure comparative**

1. Per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso di cui all'art. 5, comma 2, lett. c), il dirigente nomina apposita commissione previa informazione alla conferenza dei dirigenti. La commissione è composta dal dirigente che la presiede e da altri due componenti esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La commissione individua i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico e ne compara le proposte con i criteri di cui all'art. 5, comma 3. Può, altresì, ammetterli ad un colloquio al fine di meglio vagliarne le competenze.
3. Ai fini del comma 2, la commissione, prima di esaminare i curricula e di comparare le proposte, definisce il peso specifico, espresso in punti, di ciascuno degli elementi di cui al richiamato art. 5, comma 3. Quindi, per ciascun curriculum dei candidati individuati si sensi del comma 2, elabora un giudizio sintetico e lo traduce in un punteggio. Attribuisce i rimanenti punti agli altri elementi dell'offerta e stila una graduatoria finale cui potersi attingere per incarichi simili entro l'anno successivo alla sua approvazione.

4. In presenza di offerte economiche che appaiono anomale, il dirigente chiede per iscritto le giustificazioni ritenute necessarie e assegna un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione.

#### **Art. 7 - Conferimento di incarichi senza procedure comparative**

1. La Provincia di Nuoro può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:
  - a) insostituibilità dell'incaricato in relazione al contenuto e all'oggetto della prestazione;
  - b) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 5 o si abbia fondato motivo di ritenere che la selezione vada deserta;
  - c) per prestazioni specialistiche non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;
  - d) qualora l'incaricato, in relazione alla natura e all'oggetto della prestazione, sia stato utilmente selezionato da altra Pubblica Amministrazione;
  - e) per interventi formativi di alto livello inerenti processi di razionalizzazione e sviluppo dell'attività amministrativa, dell'organizzazione e dei servizi, la cui ritardata o mancata realizzazione comporti il rischio di incidenza negativa sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
  - f) per interventi di consulenza strategica, programmatoria, pianificatoria, organizzativa, contabile, fiscale-tributaria, amministrativo-gestionale inerenti processi organizzativi o di realizzazione di programmi la cui ritardata o mancata realizzazione comporti il rischio di incidenza negativa sull'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
  - g) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente dichiara espressamente la congruità del corrispettivo pattuito secondo le indicazioni dell'art. 9, comma 1.

#### **Art. 8 - Individuazione del collaboratore e stipula del contratto**

1. Il dirigente approva le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto, e individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico.
2. Il contratto, sottoscritto a cura del dirigente interessato, che è altresì competente a curare tutti gli adempimenti di legge con riferimento all'instaurazione del rapporto, è stipulato per iscritto in una delle forme previste all'art. 1, comma 3, e contiene i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la natura della collaborazione resa in forma di incarico professionale, di



- prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza indicata, senza obbligo di preavviso;
  - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale;
  - f) le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento delle prestazioni e delle necessarie verifiche;
  - g) i profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;
  - h) le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività nel caso di incarichi professionali;
  - i) l'ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità per la relativa liquidazione;
  - j) la determinazione delle penali pecuniarie nel caso di incarichi professionali e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;
  - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  - l) il foro competente in caso di controversie.
3. Il contratto può essere firmato anche in forma semplificata mediante sottoscrizione della determina dirigenziale di incarico, in segno di sicura conoscenza ed indiscussa accettazione di tutti gli elementi di cui al comma 2 che devono essere contenuti nel provvedimento dirigenziale.
4. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti alla formalizzazione del rapporto. Il collaboratore, in particolare, compila la modulistica predisposta per la corretta applicazione delle aliquote previdenziali e fiscali.
5. L'originale del contratto firmato è inviato all'ufficio contratti per la repertoriatura.

### **Art. 9 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in proporzione alla quantità e qualità dell'attività da svolgere e alle utilità conseguite dall'amministrazione, tenuto conto dell'utilizzazione o meno da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri e degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico dell'ente e/o del collaboratore, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, ivi comprese le retribuzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'ente.
2. Il disciplinare d'incarico stabilisce le modalità e la tempistica di liquidazione del corrispettivo.

## **Art. 10 - Pubblicizzazione degli incarichi e controlli**

1. Il servizio finanziario cura:
  - a) la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi, per l'Anagrafe delle prestazioni;
  - b) la pubblicazione nel sito web istituzionale dei provvedimenti di incarico per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato, ad esclusione delle collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese
2. Il dirigente che conferisce l'incarico è responsabile dell'attuazione degli obblighi e degli adempimenti previsti dal vigente sistema di comunicazioni obbligatorie connesse all'attivazione, trasformazione e conclusione dello stesso.
3. Il dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico e ne accerta, altresì, il buon esito mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.
4. Qualora le prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il dirigente richiede all'incaricato di integrarle entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, oppure, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, propone la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.